

## Commercialisti & responsabilità professionale

A cura di Antonio Gigliotti

L'emissione di una cartella esattoriale non è sintomo inequivocabile di un inadempimento professionale del commercialista incaricato dalla società destinataria dell'atto di tenere la contabilità. Un'azienda può essere destinataria di pretese tributarie da parte dell'Amministrazione Finanziaria, pur essendo assistita da un commercialista diligente.

A questa conclusione è giunto il Tribunale di Genova, con una **sentenza pubblicata il 20 gennaio 2012.**

### **Premessa**

L'emissione di una cartella esattoriale non è sintomo inequivocabile di un inadempimento professionale del commercialista incaricato dalla società destinataria dell'atto di tenere la contabilità. Un'azienda può essere destinataria di pretese tributarie da parte dell'Amministrazione Finanziaria pur essendo assistita da un commercialista diligente.

A giungere a questa interessante conclusione è stato il Tribunale di Genova, con una sentenza del 20 gennaio 2012.

**Il Tribunale si è pronunciato su una richiesta di risarcimento danni nei confronti di un commercialista avanzata da una società**

### **Il caso**

Nella specie, l'attrice imputava al commercialista la responsabilità dell'emissione nei propri confronti di un certo numero di cartelle esattoriali in relazione alle quali lamentava di aver dovuto effettuare un **esborso** che meglio non dettagliava, rinviando alla cartelle prodotte.

Lamentava, altresì, di **essersi dovuta rivolgere a un altro professionista**, sostenendo un ulteriore esborso, che quantificava in euro 8.112,00.

Di entrambe le dette somme (importo cartelle prodotte e notula del nuovo commercialista) chiedeva, pertanto, il rimborso al convenuto, col quale, nel frattempo, aveva interrotto ogni rapporto.

### **L'incarico conferito**

A sostegno della domanda, l'azienda deduceva che il commercialista aveva ricevuto l'incarico:

- “esteso alla **tenuta della contabilità, redazione delle dichiarazioni e attività prodromiche e consequenziali**”.

Di qui l'assunto che l'emissione delle cartelle esattoriali non poteva che essere sintomo inequivocabile di un inadempimento del professionista, stante l'ampiezza dell'incarico conferito al professionista.

### **La difesa**

Dal canto suo il convenuto negava ogni responsabilità, affermando, tra l'altro, di essersi limitato a redigere le dichiarazioni **sulla base di quanto gli veniva sottoposto**.

Lamentava, altresì, di aver ricevuto costantemente la **documentazione in ritardo**, nonché il **mancato pagamento di una sua notula** per circa 3 mila euro.

### **Onere della prova gravava prima di tutto sulla cliente**

#### **La decisione**

Il Tribunale di Genova ha rigettato le domande dell'attrice, smentendo l'assunto per cui:

- “ove assistita da un commercialista diligente, una società non potrebbe essere destinataria di pretese tributarie diverse rispetto a quelle evidenziate dallo stesso commercialista nell'autoliquidazione delle imposte”.

Peraltro, contrariamente alle asserzioni della parte attrice, secondo cui al verificarsi della semplice emissione delle cartelle sarebbe il commercialista a dover provare in quanto tale il suo adempimento, il Tribunale genovese ha replicato che:

- spetta innanzitutto alla società dimostrare il danno subito e il nesso di causalità con l'attività materiale posta in essere dal commercialista e, solo in un secondo tempo, al professionista offrire la prova della propria diligenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto.




### **Ripartizione delle responsabilità**

Con l'occasione, il Tribunale ha chiarito in quali casi il commercialista è chiamato a rispondere dell'emissione degli avvisi di accertamento o delle cartelle esattoriali notificate al contribuente e in quali casi invece di tali eventi siano responsabili, rispettivamente, l'Amministrazione finanziaria, il cliente o il concessionario per la riscossione.

Più nel dettaglio, il Tribunale ha così ripartito le responsabilità.

**Nel caso di avvisi di accertamento e di riscossione forzata delle imposte, le responsabilità possono dipendere:**



### **Autoliquidazione e mancato versamento**

Dunque, alla luce delle ipotesi individuate dal Tribunale, la responsabilità del commercialista si configura sicuramente nel caso di errore nell'autoliquidazione delle imposte, nonché nel caso di eventuale mancato pagamento delle imposte, **qualora il contribuente abbia debitamente delegato tale adempimento.**

### Osservazioni

Al di là del caso concreto che ha visto implicato un commercialista, il tema della responsabilità professionale in genere è molto dibattuto in giurisprudenza.

A tal proposito val la pena menzionare le seguenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, che ai fini di una maggiore chiarezza espositiva si sintetizzeranno come segue.

Sentenza numero 9916/2010	↔	<b>Responsabile</b> il professionista per le sanzioni amministrative irrogate al cliente
Sentenza numero 8860/2011	↔	Il professionista è <b>responsabile</b> del danno causato a seguito di errori nella dichiarazione
Sentenza numero 39293/2011	↔	Quando partecipa all'attività illecita dell'azienda, i beni del commercialista sono passibili di <b>confisca per equivalente</b> , per il risparmio d'imposta (illecito) ottenuto dal cliente
Sentenza numero 21700/2011	↔	E' da <b>escludere</b> qualsiasi elemento di responsabilità a carico del professionista se la consulenza offerta al cliente sia stata il frutto di una legittima interpretazione del <b>quadro normativo di per se stesso confuso</b>
Sentenza numero 37370/2011	↔	Risponde di <b>bancarotta e associazione per delinquere</b> il consulente legale che partecipa alla gestione economica dell'azienda nella consapevole intenzione di incrementare il crac finanziario.

Giova precisare che la responsabilità del commercialista potrebbe essere ravvisata nel caso in cui nonostante espressa delega del cliente, non vengono trasmessi per via telematica e alle rispettive scadenze i modelli F24, salvo che il pagamento non sia andato a buon fine per cause non imputabili al professionista (si pensi alla mancanza di fondi nel conto del cliente).

5 giugno 2012  
Antonio Gigliotti